Allegato B
Limiti e prescrizioni

Premessa
Laddove non specificato altrimenti nel presente allegato, tutte le comunicazioni del gestore attinenti all'adempimento delle prescrizioni s'intendono riferite ai seguenti destinatari:
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del FVG.

Fatto salvo quanto prescritto dall'autorizzazione integrata ambientale, nell'esercizio dell'installazione il Gestore deve rispettare le condizioni ambientali impartite dalla Regione con Decreto n. 8215/GRFVG del 23/02/2026, al fine di garantire la compatibilità del progetto con l'ambiente, per le parti applicabili allo stato di fatto dell'installazione. La mancata osservanza delle suddette condizioni comporta l'applicazione, nei confronti del Gestore, delle sanzioni di cui all'articolo 29, comma 5 del D.lgs. 152/2006.

1. Prescrizioni relative alla gestione operativa

1.1. Prescrizioni generali

È fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

1) Entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore è tenuto a trasmettere un progetto di fattibilità, corredato da cronoprogramma degli interventi, finalizzato all'implementazione di ulteriori sistemi idonei a garantire l'estrazione del percolato e l'abbassamento del relativo battente al livello minimo, anche nell'ipotesi di malfunzionamento dell'attuale rete di raccolta. Il progetto dovrà riferirsi, in particolare, alle porzioni di fondo discarica individuate dal modello previsionale come maggiormente suscettibili a fenomeni di cedimento differenziale. La proposta dovrà essere corredata da un cronoprogramma di realizzazione degli interventi, contenente le fasi attuative e le relative tempistiche. Gli interventi dovranno essere realizzati entro 6 mesi dall'approvazione della valutazione da parte dell'Autorità Competente. La Regione, ricevuta la documentazione, provvede alla trasmissione ad ARPA ai fini dell'acquisizione del parere tecnico di competenza. All'esito delle valutazioni espresse dall'Agenzia, la Regione autorizzerà, con successivo atto, la realizzazione degli interventi proposti, eventualmente integrati o modificati in conformità alle prescrizioni formulate.
2) Contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, il Gestore comunica alla Regione, al Comune, all'ARPA FVG e all'AsFO, il nominativo del Direttore dei lavori;
3) Il gestore, contestualmente all'inizio dei lavori provvede, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della L.R. 34/2017, alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione all'autorità competente.
4) Le operazioni di collaudo finale devono concludersi entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori con la consegna del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della L.R. 34/2017. In caso di mancato rispetto del termine predetto, l'autorità competente procederà ai sensi del comma 5 dell'articolo 28.

1.2. Prescrizioni relative alla gestione operativa

La gestione operativa della discarica si conforma a quanto indicato nel progetto approvato e nella documentazione accompagnatoria alla domanda di autorizzazione. In particolare, la gestione deve essere conforme a quanto riportato nel Piano di gestione operativa [Allegato B-Sub1] unito al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nello stesso.
È fatto altresì obbligo al Gestore di osservare le seguenti prescrizioni:

5) il conferimento, nelle celle mono dedicate 3 e 4, di rifiuti EER 170605* provenienti dall'esterno, è consentito nel rispetto delle procedure di cui al Paragrafo E del *Piano di gestione operativa*.
6) deve essere minimizzato il battente all'interno dei pozzi di raccolta del percolato;
7) l'avanzamento della coltivazione in discarica deve avvenire per strati omogenei di rifiuti opportunamente compattati, con fronti stabili aventi pendenze inferiori al 30%;

8) la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati deve essere verificata in corso d'opera, dando comunicazione dei risultati nella relazione annuale di sintesi dei monitoraggi svolti;
9) il Gestore deve eseguire interventi periodici necessari al fine di impedire la proliferazione di ratti, insetti ed altra fauna opportunista, oltre alla dispersione di polveri, e alla riduzione del rischio di incendi.
10) per tutta la durata della gestione operativa deve essere presente, all'ingresso dell'impianto, una tabella che riporti gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo e i recapiti del responsabile della gestione/referente IPPC;
11) i rifiuti possono essere conferiti in discarica esclusivamente per la parte non più recuperabile e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2003. Tale condizione deve essere verificata dal Gestore, prima del conferimento, sulla scorta di idonea documentazione predisposta a cura del soggetto che intende conferire nella discarica, esplicativa dei criteri, anche di tipo merceologico, su cui si è basata la valutazione dell'effettiva non recuperabilità/riciclabilità e della eventuale non necessità al trattamento del rifiuto di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/03. La valutazione dovrà essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento del rifiuto, successivamente con frequenza tale da rappresentare il permanere dell'impossibilità di effettuare operazioni di recupero/riciclo, e ad ogni variazione significativa del processo che genera il rifiuto stesso. La documentazione relativa alle verifiche suddette deve essere conservata presso la discarica e messa a disposizione degli organi di controllo che ne facciano richiesta;
12) fatti salvi gli obblighi di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in tutti gli altri casi il gestore, sentiti gli uffici, comunica ogni variazione relativa all'esercizio dell'installazione;
13) la gestione dei rifiuti deve essere tracciata attraverso la compilazione di ORSO impianti.

1.3. Prescrizioni integrative relative allo smaltimento del rifiuto EER 170605*

1) Il Gestore deve attestare e comunicare a Regione FVG, Comune, Dipartimento provinciale di ARPA e Azienda Sanitaria competente per territorio, l'origine, la quantità, la qualità e le caratteristiche tecniche del materiale utilizzato per la copertura dell'ultimo strato dei rifiuti con codice EER 17 06 05* e per il capping finale;
2) i singoli conferimenti in discarica dovranno essere fotografati e le foto conservate in un archivio a disposizione degli organi di vigilanza. Da tale documentazione dovrà essere possibile individuare l'area di discarica interessata giornalmente dai conferimenti;
3) al fine di scongiurare la dispersione di fibre nel corso delle fasi operative d'esercizio devono essere ottemperate in modo continuativo e puntuale le seguenti misure gestionali:
   - utilizzo di mezzi d'opera equipaggiati con pneumatici o cingoli ad impronta larga, così da minimizzare la pressione di contatto con il materiale di ricopertura;
   - il transito dei mezzi dovrà avvenire esclusivamente sopra lo strato minerale di ricopertura e mai sopra al solo corpo di rifiuti depositati;
   - la manovra dei mezzi dovrà avvenire a velocità estremamente ridotta, a tal proposito i mezzi d'opera dovranno essere dotati di idonei accorgimenti tecnico/meccanici o altra soluzione tecnica/operativa finalizzata a tale scopo.

1.4. Prescrizioni relative al caricamento dei dati sul portale AICA

1) I risultati dei monitoraggi di cui all'Allegato C "Piano di Monitoraggio e Controllo" devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG;
2) al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata;
3) le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite e consolidate entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno;
4) entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica";

5) entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

2. Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

2.1. Emissioni convogliate in atmosfera – Torcia T1

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1) la termodistruzione del biogas in torcia deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura superiore a 850 °C con una concentrazione di ossigeno maggiore o uguale al 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s.
2) le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza dello stesso.

2.2. Emissioni convogliate in atmosfera – Gruppo elettrogeno E1 [nuovo]

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Gli impianti devono essere realizzati ed eserciti secondo quanto riportato negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione in conformità al progetto presentato.
2) Il punto di emissione deve rispettare i seguenti valori limite di emissione in atmosfera:

E1 (gruppo elettrogeno alimentato a biogas da discarica)	**Portata fumi anidri: 2650 mc/h Altezza sul p.c.: 7 m**
Sostanze	*Valori Limite**
Polveri Totali	10 mg/Nm^3
Carbonio Organico Totale (C.O.T.) – non metanigeni	150 mg/Nm^3
Ossidi di Azoto (NOx)	450 mg/Nm^3
Monossido di Carbonio (CO)	500 mg/Nm^3
Cloruro di Idrogeno (HCl)	10 mg/Nm^3
Fluoruro di Idrogeno (HF)	2 mg/Nm^3

*I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno dell'effluente gassoso del 5%.

2.3. Messa esercizio/regime nuovo punto di emissione E1

3) Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio del nuovo impianto (punti di emissione E1), la Società deve darne comunicazione alla Direzione Centrale Ambiente della Regione FVG, al Comune di Cordenons e all'ARPA FVG;
4) il termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto (punto di emissione E1) è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio;
5) per la messa a regime del nuovo impianto (punto di emissione E1) deve essere effettuata una misurazione (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) da eseguire in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto. Entro il termine massimo di 150 giorni dalla data di messa in esercizio dovrà pervenire alla Direzione Centrale Ambiente della Regione FVG e ad ARPA FVG copia dei certificati analitici relativi alle suddette misurazioni;
6) qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto alle tempistiche fissate nella prescrizione autorizzativa di cui al precedente punto 3, l'Azienda dovrà presentare una richiesta nella quale dovrà essere descritto sommariamente il motivo che ha determinato la necessità di richiedere tale proroga e indicare il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2.4. Autocontrolli di competenza del gestore

7) Per il punto di emissione E1 (successivamente alle analisi di messa a regime), la Società deve effettuare, con la frequenza definita dal piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto. I risultati dei campionamenti devono essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora la ditta preveda il fermo prolungato di un impianto, dovrà fornire, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data ultima prevista di effettuazione degli autocontrolli, comunicazione circa l'impossibilità di effettuare i prescritti controlli analitici, indicando in maniera esaustiva, all'autorità competente e all'ARPA FVG, le motivazioni dell'inattività dell'impianto. La riattivazione dell'impianto dovrà essere anch'essa comunicata, all'autorità competente e all'ARPA FVG, con almeno 15 giorni di anticipo.

2.5. Prescrizioni generali

8) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni duranti le fasi di avviamento e di arresto.
9) Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi; tali operazioni dovranno essere registrate in un apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo.
10) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
11) Le caratteristiche costruttive del punto di emissione E1 dovranno essere conformi ai disposti del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG 22.03 – Ed.2 - Rev.0 – 19.07.19, disponibili sul sito internet di ARPA FVG (vedasi ultima versione disponibile).
12) Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento indicati nel documento "Elenco metodiche analitiche da utilizzare per il campionamento e le analisi delle emissioni industriali" disponibili sul sito internet di ARPA FVG (vedasi ultima versione disponibile).

3. Prescrizioni relative al contenimento delle emissioni odorigene

Nel caso in cui vengano oggettivate segnalazioni di disagi legati a molestie olfattive riconducibili all'attività della discarica, la Regione, sentito il Comune di Cordenons, potrà imporre al gestore l'effettuazione di una campagna di monitoraggio allo scopo di:

- discriminare l'impronta digitale dell'impianto da altre sorgenti emissive;
- determinare la frequenza delle emissioni odorigene attribuibili all'impianto distinguendo la sorgente tra le diverse fasi del processo di trattamento.

La Regione, in base all'esito della campagna di monitoraggio di cui sopra, potrà adottare i provvedimenti necessari al contenimento delle emissioni e prescrivere, eventualmente sulla base di una proposta del gestore, gli accorgimenti tecnico-gestionali da adottare.

4. Prescrizioni relative allo scarico

4.1. Limiti allo scarico

Lo scarico autorizzato con il presente atto è soggetto al rispetto:

- dei limiti stabiliti da tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06;
- del divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

4.2. Prescrizioni di carattere specifico

Deve essere inviata, in modalità telematica, al Servizio Gestione Risorse Idriche della Regione FVG e ad ARPA FVG, prima dell'attivazione dello scarico:

- comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica agli atti;
- planimetria aggiornata delle reti di depurazione e scarico delle acque reflue, con precisata la tipologia dei trattamenti depurativi realizzati (*as-built*), la localizzazione dei sistemi di depurazione e dei punti di scarico.

4.3. Prescrizioni di carattere generale

Fatto salvo quanto stabilito dal piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C è fatto obbligo al Gestore di osservare le seguenti prescrizioni:

- lo scarico ed il sistema di scarico devono garantire le principali caratteristiche funzionali descritte in premessa fatte salve le eventuali modifiche prescritte dal presente atto. Interventi manutentivi e/o d'emergenza che comportino la messa fuori esercizio dei comparti dovranno essere riportati nel quaderno d'impianto;
- qualora il trattamento depurativo effettuato non sia impiantisticamente sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti, è fatto obbligo di interrompere lo scarico e provvedere con un progetto di modifica dell'impianto, attivando le procedure di legge;
- con la frequenza necessaria, e comunque almeno annualmente, provvedere alle operazioni di pulizia delle canalette di raccolta, alla pulizia e svuotamento dei comparti di sedimentazione e di disoleazione ed alla verifica dell'efficienza dei sistemi di filtrazione, provvedendo nel caso al ripristino dell'ottimale funzionamento dei filtri ed ogni altra operazione di manutenzione necessaria per garantire il buon funzionamento dell'impianto;
- i quadri di comando di tutti i comparti di depurazione dovranno essere sempre accesi e l'impianto dovrà essere gestito garantendo lo svuotamento delle vasche di accumulo della prima pioggia entro le 96 ore successive al termine dell'evento meteorico;
- gli eventuali reflui di controlavaggio dovranno essere gestiti come rifiuti liquidi ed allontanati in conformità alle normative vigenti;
- con frequenza almeno mensile è fatto obbligo di eseguire un controllo dell'area di scarico su suolo verificando le condizioni generali d'impatto dello scarico e l'eventuale degrado delle condizioni igienico-sanitarie. Al riscontro dell'esistenza di anomalie si dovrà provvedere alla tempestiva rimozione;

5. Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie

Sono rideterminati gli importi delle garanzie finanziare per le fasi di gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, e di gestione successiva alla chiusura della discarica. Gli importi tengono conto della riduzione del 40% dell'importo determinato in base ai criteri di cui D.P.Reg. 11 agosto 2005, n. 266/Pres., spettante ai sensi dell'art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017, per le imprese che hanno ottenuto la certificazione ISO 14001:2015 per il sistema di gestione della qualità ambientale.
È fatto obbligo al gestore di adeguare le garanzie ai nuovi importi entro 60 giorni al rilascio dell'autorizzazione.

5.1. Gestione operativa

Primo stralcio

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 1	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	12.575	10	125.750,00
	Volume di riempimento [m3]	103.592	15	1.553.880,00
				1.679.630,00
			Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017	**1.007.778,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 2	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	11.825	10	118.250,00
	Volume di riempimento [m3]	142.692	15	2.140.380,00
				2.258.630,00
			Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017	**1.355.178,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 3	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	13.007	10	130.070,00
	Volume di riempimento [m3]	127.076	15	1.906.140,00
				2.036.210,00
			Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017	**1.221.726,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 4	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	13.014	10	130.140,00
	Volume di riempimento [m3]	115.468	15	1.732.020,00
				1.862.160,00
			Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017	**1.117.296,00**

Secondo stralcio

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 5	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	11.428	10	114.280,00
	Volume di riempimento [m3]	164.920	15	2.473.800,00
				2.588.080,00
			Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017	**1.552.848,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 6	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	19.211	10	192.110,00
	Volume di riempimento [m3]	236.497	15	3.547.455,00
				3.739.565,00
			Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017	**2.243.739,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 7	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	20.272	10	202.720,00
	Volume di riempimento [m3]	281.390	15	4.220.850,00
				4.423.570,00
			Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017	**2.654.142,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 8	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	24.974	10	249.740,00
	Volume di riempimento [m3]	288.365	15	4.325.475,00
				4.575.215,00
			Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017	**2.745.129,00**

Si dà atto che ai sensi dell'articolo 5, co. 1 del D.P.Reg. 11 agosto 2005, n. 266/Pres. e dell'articolo 14, co. 3, lett. a) del D.lgs. 36/2003 la garanzia finanziaria prestata ai sensi del paragrafo 5.1. sarà trattenuta dalla Regione per un periodo di 2 (due) anni, dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.

5.2. Gestione post-operativa

Primo stralcio

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 1	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	12.575	10	125.750,00
	Volume di riempimento [m3]	103.592	10	1.035.920,00
				1.161.670,00
	Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017			**697.002,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 2	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	11.825	10	118.250,00
	Volume di riempimento [m3]	142.692	10	1.426.920,00
				1.545.170,00
	Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017			**927.102,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 3	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	13.007	10	130.070,00
	Volume di riempimento [m3]	127.076	10	1.270.760,00
				1.400.830,00
	Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017			**840.498,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 4	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	13.014	10	130.140,00
	Volume di riempimento [m3]	115.468	10	1.154.680,00
				1.284.820,00
	Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017			**770.892,00**

Secondo stralcio

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 5	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	11.428	10	114.280,00
	Volume di riempimento [m3]	164.920	10	1.649.200,00
				1.763.480,00
	Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017			**1.058.088,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 6	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	19.211	10	192.110,00
	Volume di riempimento [m3]	236.497	10	2.364.970,00
				2.557.080,00
	Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017			**1.534.248,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 7	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	20.272	10	202.720,00
	Volume di riempimento [m3]	281.390	10	2.813.900,00
				3.016.620,00
	Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017			**1.802.972,00**

	Parametri D.P.Reg. 266/2005		Importi	Totale
Cella 8	Superficie effettiva finale di ricopertura [m2]	24.974	10	249.740,00
	Volume di riempimento [m3]	288.365	10	2.883.650,00
				3.133.390,00
	Importo ridotto – art. 26, co. 8 della L.R. 34/2017			**1.880.034,00**

Le garanzie finanziarie di cui al paragrafo 5.2. sono prestate dal Gestore all'atto della comunicazione di cui all'art. 12, co. 3 del D.lgs. 36/2003, relativamente a ciascun lotto di esercizio, e sono trattenute dalla Regione per almeno 30 anni dalla data della stessa. La prestazione della garanzia costituisce condizione subordinate ai fini dell'approvazione della chiusura.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 5, co. 2 bis. del D.P.Reg. n. 0266/2005, la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura può essere parzialmente svincolata fino ad un massimo dell'80% dopo dieci anni dalla

data di comunicazione di cui all'articolo 12, co. 3, del D.lgs. 36/2003, previo nulla osta della Regione adottato sulla base di idonea documentazione tecnica attestante il completo adempimento alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate. La restante quota della garanzia potrà essere svincolata dopo 30 anni dalla data di comunicazione della chiusura previa verifica da parte della Regione della mancata necessità di ulteriori interventi di gestione successiva alla chiusura.

6. **Durata della gestione post-operativa e modalità di chiusura**
   La gestione post-operativa della discarica si conforma a quanto indicato nel progetto approvato e nella documentazione accompagnatoria alla domanda di autorizzazione; in particolare, la gestione deve essere conforme a quanto riportato nel *Piano di gestione post-operativa* [cod. documento DS 01 PN AA 02 I5 GP 14.00_Piano di gestione post operativa].
   La durata della gestione post-operativa della discarica è fissata in anni 30 e decorre, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del D.lgs. 36/2003 dalla data di comunicazione, da parte della Regione, dell'avvenuta approvazione della chiusura. La procedura di chiusura si conforma a quanto stabilito dall'articolo 12 del D.lgs. 36/2003.

7. **Prescrizioni relative al ripristino ambientale dell'area**
   È fatto obbligo al Gestore di procedere, una volta approvata la chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12 co. 3 del D.lgs. 36/2003, al ripristino ambientale dell'area secondo quanto previsto nel relativo piano facente parte della documentazione allegata all'istanza.
   Qualora, al momento della chiusura della discarica, in conseguenza dell'azione di fattori naturali ovvero dell'attività antropica, si siano verificate trasformazioni del paesaggio o dell'assetto morfologico dei luoghi tali da rendere il piano di ripristino ambientale approvato inadeguato, potrà essere chiesto al Gestore di riesaminarne i contenuti alla luce del mutato quadro di riferimento dell'area. L'approvazione espressa da parte della Regione dell'eventuale nuovo piano di ripristino ambientale costituisce condizione subordinante ai fini dell'esecuzione dei relativi interventi.